



Comune di

TERRANUOVA BRACCIOLINI

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

TITOLO II - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Capo I Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Art. 3 Sistema sanzionatorio

Art. 4 Sanzioni

Art. 5 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Art. 6 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 7 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 8 Individuazione aree urbane di cui all'articolo 9 del Decreto-Legge 20 febbraio 2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48

Art. 9 Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse

Art. 10 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

Art. 11 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art. 12 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

Art. 13 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 14 Trasporto di oggetti pericolosi

Art. 15 Sicurezza degli edifici pubblici e privati – edilizia residenziale pubblica

Art. 16 Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 17 Manutenzione della vegetazione

Art. 18 Sgombero della neve

Art. 19 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art. 20 Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

Art. 21 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

Capo II Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

Art. 22 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 23 Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Art. 24 Attività proibite e uso del suolo pubblico

Art. 25 Esecuzione di giochi in luogo pubblico

Art. 26 Recinzione e manutenzione terreni

Art. 27 Pulizia fossati

Art. 28 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

Capo III Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 29 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 30 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade e piazze

Art. 31 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Art. 32 Attività produttive ed edilizie rumorose.

Capo IV Mestieri e attività lavorative

Art. 33 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 34 Negozi e articoli per soli adulti

Art. 35 Obbligo di vendita merci esposte e dell'uso dei bagni

Art. 36 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Art. 37 Luminarie

Art. 38 Locali di noleggio di velocipedi

Art. 39 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Capo V Disposizioni finali

Art. 40 Rinvii ad altri Regolamenti

Art. 41 Disposizioni finali e abrogazioni

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge e del principio di specialità, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro e la qualità ambientale, la protezione e la tutela degli animali, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.lgs. 31/03/1998 n.112.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.lgs. 31/03/1998 n.112.

3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;

4. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Definizioni

1 Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle azioni adottate per preservare i cittadini da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado;
- b) convivenza civile, vivibilità, igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le circostanze che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini nel reciproco rispetto;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini nel quotidiano svolgimento delle occupazioni e nel riposo;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei pubblici trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, delle attività commerciali,

artigianali e industriali, nonché ogni altro negozio, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia. Si definisce mestiere ambulante l'attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti.

TITOLO II - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 3 – Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e della L.R. 28 dicembre 2000 n.81.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nella Polizia Locale. I proventi sono destinati al Comune.
4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento è la Polizia Locale e tutti gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
5. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con proprio atto, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81.
6. Gli agenti della Polizia Locale e il personale ispettivo e di vigilanza indicato al precedente comma possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 4 – Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie contenute nel presente Regolamento variano da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.
2. Nel rispetto dei criteri indicati dal Legislatore per ogni violazione si indica la sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta.
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad euro 200,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

4. Qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad euro 300,00.

5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 6, primo comma, o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad € 300,00.

6. Nell'ipotesi di recidiva, in caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, può essere disposta, ove applicabile, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 90 giorni.

7. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma in misura ridotta pari ad € 300,00.

Art. 5– Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 6 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta di una somma pari ad euro 300,00. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 7 – Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici e il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato e della Regione, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, creando situazioni anche potenziali di pericolo, danno, malattia o calamità, nonché essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo. La violazione del presente divieto di carattere generale comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile all'attività stessa o agli avventori del proprio locale. Per le violazioni ai precetti di cui al presente comma è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

4. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art. 5.

5. E' vietato intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone, con particolare riguardo alle persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 8 Individuazione aree urbane di cui all'articolo 9 della Legge n. 48/2017

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 9 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1) e 2) del suddetto articolo:

le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado nonché le loro pertinenze entro un perimetro di cento metri;

l'area ricompresa all'interno del Centro Storico, compreso nel perimetro iscritto tra viale Piave, piazzale Trieste, via XXII Luglio, via San Tito, piazza Trento, piazzale San Francesco e via XXVII Aprile;

le aree adibite a verde pubblico.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da specifiche leggi o dal presente Regolamento, ai comportamenti di seguito specificati nei punti a), b), c), d), e), del presente comma, lesivi dell'accessibilità e della fruibilità delle aree pubbliche o di uso pubblico compiutamente individuate nel comma precedente, consegue l'applicazione dell'ordine di allontanamento e il divieto di accesso di cui al combinato disposto dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48:

a) intrattenersi negli spazi pubblici o di uso pubblico, rendendosi responsabili di atti di danneggiamento dell'arredamento urbano, o comunque attuando comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone;

b) compiere atti che offendano la pubblica decenza di cui all'articolo 726 del codice penale o quelli meglio indicati nell'articolo 23 del presente Regolamento;

c) bivaccare od occupare panchine o altre strutture e spazi con comportamenti lesivi della decenza, del decoro, della quiete e/o dell'igiene;

d) esercitare l'accattonaggio con modalità moleste ovvero con l'impiego di minori, animali o esibendo menomazioni o malformazioni fisiche;

e) esercitare l'attività di commercio su area pubblica in assenza del necessario titolo amministrativo o in violazione dello stesso;

f) l'ordine di allontanamento e il divieto di accesso si applicano anche per le violazioni di cui all'articolo 688 del codice penale e dell'articolo 7, comma 15 bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro cento a euro trecento (p.m.r. euro 100). Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e nelle modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48 l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 9 – Divieto di deturpare monumenti e altri beni di pubblico interesse

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico o religioso.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare alcun danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle

attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o esposto alla pubblica fede. La violazione dei precetti di cui al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

3. E' proibito entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni eventualmente apposte agli stessi. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

4. E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

5. E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare motocicli, ciclomotori e velocipedi su barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

6. E' vietato manomettere o deturpare i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

Art. 10 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' vietato lanciare oggetti contundenti o pericolosi e diffondere sostanze urticanti in luogo pubblico o privato mettendo in pericolo o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 11 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia, in tutti i centri abitati è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni solo nell'esercizio di attività agricole, nei periodi dell'anno in cui tale attività è consentita, secondo le specifiche disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

2. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

3. E' vietato a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

4. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree, scarpate autostradali e/o ferroviarie, in stato di abbandono (ovvero soggette a incuria e negligenza per mancanza di cure colturali di ordinaria manutenzione a carico della vegetazione presente), hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- lavorazioni andanti o sfalci, tesi ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi e arbusti;
- eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.

La violazione della presente disposizione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 150,00; all'accertamento della violazione consegue l'intervento d'ufficio a spese del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente. A tal fine l'organo di polizia da cui dipendono gli Agenti accertatori, entro 3 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, provvede a trasmettere al Dirigente che esercita l'amministrazione attiva in materia di ambiente, unitamente al verbale una relazione dalla quale risultino le circostanze specifiche. Il Dirigente, accertato che ne ricorrano i presupposti, con proprio atto ingiunge al trasgressore e/o agli eventuali obbligati in solido gli interventi necessari. In caso di inadempienza si potrà procedere d'ufficio a spese dei trasgressori.

Art. 12 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati, ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 13 – Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

2. Gli "offendicula" e ogni manufatto o attrezzatura esposti al potenziale contatto con il pubblico dovranno essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 14 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni pericolo per la collettività. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 15 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

3. A tutela della sicurezza degli edifici, nonché della pubblica incolumità, è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case, innanzi alle medesime o nelle relative pertinenze qualsiasi oggetto, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengono rimossi nel più breve tempo possibile ed al massimo entro ventiquattro ore;

b) utilizzare balconi, giardini, resedi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile e comunque entro ventiquattro ore;

4. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

5. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 450.

6. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le

zone di accesso. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

7. La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso al personale della Polizia Locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

Art. 16 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, gli amministratori di condominio, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale. La violazione dei precetti di cui al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di tenere in buono stato di manutenzione e d'uso i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche, le griglie e le caditoie e ogni altra struttura privata su aree di pubblico transito in modo da evitare qualsiasi pericolo o disagio alla cittadinanza e garantire così il regolare deflusso dell'acqua piovana. Gli stessi devono altresì provvedere alla pulizia e allo spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, etc.

6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree private, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. In ogni caso i luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, e a prescindere dalla loro visibilità da spazi pubblici o di pubblico passaggio, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, evitare ristagni di acqua o impaludamenti che possano accentuare la proliferazione di zanzare, insetti e altro. Se necessario è fatto obbligo di effettuare gli opportuni interventi di disinfestazione e derattizzazione. La violazione dei precetti indicati nei commi 4, 5 e 6 del presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

8. Gli impianti elettrici e di illuminazione su aree di pubblico transito dovranno essere conformi e adeguati alle norme di sicurezza vigenti in materia di impianti al fine di evitare qualsiasi pericolo alla cittadinanza. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

9. In applicazione della Legge 11.12.2012, n. 220, art. 9, che ha modificato l'articolo 1129 del codice civile, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, gli amministratori di condominio sono tenuti e obbligati ad affiggere una targhetta, di dimensioni di mm. 190 x 130, visibile dalla pubblica via riportante il codice fiscale del Condominio, i dati dell'Amministratore pro – tempore (nome e cognome dell'Amministratore del Condominio, la sede o l'ufficio nel quale sono svolte le attività di amministrazione, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica di riferimento), l'indicazione e i recapiti dell'eventuale Associazione di riferimento.

10. In mancanza dell'amministratore, la targa dovrà riportare i dati della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore laddove l'immobile consti almeno 5 unità immobiliari.

11. L'apposizione della targhetta, per coloro che non avessero ancora provveduto, dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

12. Per i condomini di nuova costruzione, i termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data dell'agibilità dell'edificio.

13. Le targhette di cui al comma 1 sono esenti dal pagamento dell'imposta pubblicitaria.

14. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di mm.190x130 contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: _____" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

15. La targa da apporre su palazzi vincolati dovrà ottenere preventivamente il nulla osta dalla competente Soprintendenza.

16. Nel caso di inottemperanza anche parziale a quanto previsto nei commi 9), 10), 11), 12), 13), e 14) sarà irrogata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

Art. 17 - Manutenzione della vegetazione

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di aree nelle quali sono radicati alberi hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e di tutelare l'incolumità dei cittadini rimuovendo l'intera pianta, i rami pericolanti la cui caduta potrebbe determinare danni a persone o cose. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

2. Qualora la vegetazione sia collocata in prossimità di strade, i proprietari, i locatari e i concessionari sono tenuti anche a rimuovere quelle parti che si protendono sulla carreggiata stradale o la invadono per altezze inferiori a 5 metri, o che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque

la leggibilità dalla distanza o dalle angolazioni necessarie. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie e le foglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale ed a mantenere i passaggi anche pedonali ordinati e puliti, oltre ad evitare che le foglie o altro materiale vegetale proveniente dalla privata proprietà ostruisca le caditoie stradali in modo tale da impedire il regolare scolo delle acque. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

5. Nel caso di inadempienza agli obblighi previsti dai commi precedenti del presente articolo, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta così prevista, e fatti salvi ulteriori oneri di spesa per l'istruttoria, il Comune potrà procedere ad effettuare il lavoro direttamente, imputando le spese sostenute ai proprietari, ai locatari o ai concessionari inadempienti.

Art. 18 - Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori di condominio o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante e a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'Autorità comunale a garanzia della circolazione. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, ovvero provvedere, anche in aree private, alla potatura tempestiva di rami pericolosi. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, gli accessi prospicienti gli edifici e i negozi. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 19 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o condominiali, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 20 – Conduzione sicura e custodia di cani ed altri animali

1. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

2. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti alla cattura di cani nell'esercizio delle loro funzioni. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo alla quiete pubblica e dei vicini o danno o spavento, e siano sottoposti in ogni momento alla sua custodia. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

Art. 21 – Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 22 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

3. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro, a luoghi pubblici e a private dimore. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

Art. 23 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del presente Regolamento. Può, inoltre, far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

c) fatta eccezione per le aree adibite a parco pubblico, sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico;

d) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra, sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone in qualunque luogo e condizione si trovino, anche in forma di questua, salvo che non costituisca richiesta impellente di aiuto, con o senza raccolta di firme o vendendo merci e servizi senza le prescritte autorizzazioni ovvero offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli;

e) compiere presso le fontane pubbliche o su aree pubbliche qualsiasi operazione di lavaggio di veicoli, animali o di cose;

f) somministrare qualunque tipo di alimento ai piccioni (columba livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;

g) abbandonare alimenti destinati ad animali;

h) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;

i) condurre animali che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, le aree verdi ed i giardini salvo che chi li conduce non sia munito di attrezzatura o comunque in grado di provvedere all'immediata pulizia del suolo.

La violazione dei divieti elencati ai punti a), b), c), d) e), f) g), e h) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 24 – Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:

a) insozzare il suolo pubblico, le strade e le piazze con sostanze che comportino l'imbrattamento della pavimentazione del territorio comunale, quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, schiuma, in modo da alterarne le caratteristiche. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 450;

b) imbrattare facciate, affiggere cartelli adesivi o locandine. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300;

c) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300;

d) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 150;

e) fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, occupare abusivamente aree pubbliche o private di uso pubblico. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

f) danneggiare la vegetazione nei parchi e nei giardini pubblici, nonché nelle aiuole, nei viali e vialetti alberati. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 150.

g) procurare pericolo o molestie alla fauna selvatica eventualmente presente, sia stanziale sia migrante. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

Art. 25 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giuochi con espresso divieto di recare pericolo o intralcio a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
2. Qualora il giuoco sia posto in essere arrecando pericolo o intralcio a cose o persone è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.
3. I giochi e le attività sportive organizzati da più persone, con l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.
4. Qualora il giuoco sia organizzato da più persone con l'utilizzo di strutture fisse e mobili senza la necessaria autorizzazione è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

Art. 26 - Recinzione e manutenzione dei terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali nocivi, sgraditi o vettori di malattie. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 150.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.
4. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 27 - Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo ai Soggetti Istituzionali competenti, i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
 - a) i fossi e i canali di scolo i quali devono costantemente rimanere sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche nel caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue, e per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti;
 - b) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;

c) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;

d) i fossi di confine ed i canali di scolo in aree private;

e) Le caditoie localizzate sulla pubblica viabilità devono essere libere da accumulo di materiale vegetale proveniente dalla vegetazione circostante, localizzata sulla proprietà privata.

2. La violazione dei precetti di cui ai punti a), b) c), d) ed e) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

Art. 28 - Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio e dal Piano generale degli impianti pubblicitari, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 150.

3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

4. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 29 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita.

2. È comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività o cose che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine.

3. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti, fatti i salvi i casi previsti dall'articolo 32.

4. Nelle abitazioni private le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare al di fuori delle fasce orarie di cui al comma 7.

5. Nelle abitazioni private, gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

6. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

7. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 23,00 alle ore 08,00 nei giorni feriali, e dalle ore 24,00 alle ore 09,00 nei giorni prefestivi e festivi; ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che devono tenere conto di quanto previsto nel presente comma, salvo deroghe temporanee.

8. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici, circoli privati, come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso. Al fine di qualificare il disturbo, si tiene conto del normale apprezzamento e si dovrà altresì considerare che tale emissione sonora può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

Art. 30 – Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade e piazze

1. I gestori dei locali, i titolari di autorizzazioni temporanee ai sensi degli articoli 68 e 69 TULPS, i gestori dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 4, comma 4, sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi del precedente art. 29. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 nei giorni prefestivi e dalle 23 nei giorni feriali, salvo specifica autorizzazione in deroga. L'Amministrazione Comunale può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di reiterazione di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art. 5. Nelle strade, nelle piazze, nei luoghi aperti al pubblico è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, così come previsto dall'art. 29, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 nei giorni prefestivi e dalle ore 23 nei rimanenti giorni, salvo specifica autorizzazione. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 450.

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

Art. 31 – Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali.

1. E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole. La violazione del presente divieto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

Art. 32 - Attività produttive ed edilizie rumorose.

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, etc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15 alle ore 20.00 dei giorni feriali.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore.

5. La violazione dei precetti di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 33 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo condizioni igieniche adeguate.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

3. Le comunicazioni alla clientela esposte al pubblico in lingua straniera dovranno essere tradotte in lingua italiana.

4. La violazione del precetto di cui al comma 1) e 2) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

5. La violazione del precetto di cui al comma 3) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 34 - Negozi e articoli per soli adulti, divieto di affissione di immagini offensive della pubblica decenza

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

3. I manifesti, gli avvisi, le immagini e le scritte realizzate su qualunque supporto destinate a pubblicizzare prodotti, eventi, spettacoli e manifestazioni in genere esposte a qualunque titolo alla pubblica vista non devono offendere la pubblica decenza ed il decoro pubblico. L'organo di polizia da cui dipendono gli Agenti accertatori, entro 3 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, provvede a trasmettere al Dirigente che esercita l'amministrazione attiva in materia di pubblicità, unitamente al verbale una relazione dalla quale risultino le circostanze specifiche. Il Dirigente, accertato che ne ricorrano i presupposti, con proprio atto ingiunge al trasgressore e/o agli eventuali obbligati in solido la rimozione o l'oscuramento del messaggio pubblicitario. In caso di inadempienza si potrà procedere d'ufficio a spese dei trasgressori. La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione al presente articolo si applica sia al proprietario dell'impianto pubblicitario che al committente beneficiario del messaggio pubblicitario.

4. La violazione dei precetti di cui ai commi 1) 2) e 3) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

Art. 35 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi, non può essere rifiutata la vendita di merci esposte al prezzo indicato dal venditore.

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione ai clienti.

4. E' fatto obbligo di esporre la ragione sociale e l'orario di apertura in vista in modo tale che anche ad esercizio chiuso esso possa essere consultato.

5. La violazione dei precetti di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 36 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti relativi ai pubblici intrattenimenti, le strutture adibite alla vendita e i loro annessi e ogni altra simile costruzione autorizzata temporaneamente, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti, e dovrà altresì essere prevista la raccolta differenziata.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 24,00.
5. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può impartire disposizioni o specificazioni e, in conformità alle vigenti disposizioni in materia igienico - sanitaria, prescrivere altresì l'installazione di bagni chimici.
6. La violazione dei divieti e precetti di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 200.

Art. 37 – Luminarie.

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede una comunicazione da presentarsi all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza. La ditta dovrà altresì essere in possesso del nulla osta di pubblica sicurezza rilasciato dalla Questura.
3. Gli impianti installati senza le prescritte autorizzazioni o privi delle necessarie abilitazioni verranno rimossi a spese dei soggetti installatori, qualora individuati, ovvero dei committenti.
4. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali di pubblica illuminazione, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.
5. Per l'installazione delle luminarie alle pareti degli edifici dovrà essere acquisito il nulla-osta dei proprietari degli immobili o del Condominio.

6. La violazione dei divieti e precetti di cui ai commi 1), 2), 3) 4), e 5) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

Art. 38 - Locali di noleggio di velocipedi

1. E' consentito effettuare attività di noleggio di acceleratori di andatura e velocipedi, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e acquisita la prescritta autorizzazione comunale.

2. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i mezzi concessi in noleggio devono essere di costruzione solida e sicura, e mantenuti sempre in buono stato.

3. Tutti i mezzi concessi in noleggio devono essere dotati di polizza assicurativa di responsabilità civile e per danni a terzi.

4. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, la violazione dei precetti di cui ai commi 1), 2), e 3) comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

Art. 39 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche, nonché quella effettuata mediante lancio o gettito su area pubblica o di uso pubblico di volantini o simili. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

3. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 100.

4. E' vietato attaccare sui muri adesivi, locandine manifesti ad eccezione di quelli nei luoghi autorizzati. La violazione del presente precetto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 300.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Rinvii ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle dei seguenti regolamenti:

- a) "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";
- b) "Regolamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti";
- c) "Regolamento di igiene";
- d) "Regolamento di disciplina delle attività rumorose".

Art. 41 - Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga il preesistente Regolamento di Polizia Locale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.06.2000. Il Presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale elettronico